

**A TUTTI I SOCI  
DEL FONDO ASSISTENZA  
FRA IL PERSONALE  
DEL GRUPPO BANCO POPOLARE**

**Circolare 3/2012**

**Oggetto: dipendenti iscritti al FAS che cessano dal servizio con la finalità di accedere al Fondo di Solidarietà in base all'accordo 1 dicembre 2011 ed al D.L. 95/2012**

L'art. 22 del decreto legge 6/7/2012 n. 95 (al comma 1) ha confermato, per i destinatari di accordi per l'accesso al Fondo di Solidarietà stipulati prima del 4 dicembre 2011, la possibilità di essere ammessi – successivamente a tale data – alle prestazioni straordinarie di sostegno al reddito sulla base dei “vecchi” requisiti pensionistici, nel limite massimo di 1600 lavoratori (sulla base di una graduatoria stilata dall'Inps in base alla data di cessazione dal servizio), ferma restando la permanenza nel Fondo di Solidarietà fino a 62 anni di età.

Nel Gruppo Banco Popolare, come noto, l'accordo sindacale stipulato in materia è datato 1 dicembre 2011 e pertanto per i lavoratori destinatari di detto accordo è stata prevista la facoltà di confermare la propria volontà di accedere al Fondo di Solidarietà con cessazione dal servizio in data 31.7.2012 (o in date successive già individuate per coloro che non possano ancora cessare in tale data).

Per i dipendenti che intendano usufruire di questa opportunità e siano soci del FAS (ed esclusivamente per costoro e loro eventuale nucleo familiare iscritto al FAS), il Consiglio di Amministrazione in data 17.7.2012 ha deliberato quanto segue:

1. per il periodo che intercorre tra la data di cessazione dal servizio e la data di pronuncia da parte dell'Inps in merito all'accesso al Fondo di Solidarietà, gli ex dipendenti (e loro familiari iscritti) **potranno mantenere l'iscrizione al FAS** con la temporanea qualifica di “pensionati” (nonché “familiari di pensionati”), permanendo quindi ovviamente la possibilità di richiedere i sussidi per le spese sanitarie. Nel momento in cui l'Inps si pronuncerà, l'ex dipendente (e relativo nucleo) potrà ancora mantenere la propria iscrizione al FAS e verrà modificata la sua qualifica (quale “aderente a Fondo di Solidarietà” nel caso di accoglimento della domanda; quale “personale in servizio” nel caso in cui la domanda all'Inps venga respinta e la persona chieda di rientrare in servizio);

2. per quanto riguarda il **versamento dei contributi al FAS da parte del socio (per sé ed il proprio nucleo familiare)**, in considerazione del fatto che nel periodo che intercorre tra la cessazione dal servizio e la pronuncia da parte dell'Inps l'ex dipendente non percepisce alcuna retribuzione, è stato previsto che eccezionalmente e temporaneamente il socio non versi il contributo al FAS (per se stesso e per i propri familiari iscritti). Nel momento di pronuncia da parte dell'Inps (sia in caso di accoglimento che in caso di rifiuto della domanda di accesso al Fondo di Solidarietà) il Socio sarà ovviamente tenuto al versamento per sé e per i propri familiari di tutti i contributi arretrati (anche in forma rateizzata), che verranno addebitati sul conto corrente attualmente utilizzato dal FAS (nel caso di accoglimento al Fondo di Solidarietà) o trattenuti dal cedolino paga (in caso di diniego della domanda e conseguente rientro in servizio del socio).

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Simona Filipello)

Verona, 24 luglio 2012